



Città di Chioggia *città d'arte*

SETTORE P.d.T. - SERVIZIO AMBIENTE

Calle N. Marangoni

(tel. 0415534046-0415534036 -fax 0415534036)

Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Spagna
Responsabile dell'istruttoria: Geom. Elvis Terrentin

Prot.

Chioggia, **27 LUG. 2016**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE EX DEL. C.C. n.132/2004
e DEL G.C. n. 203/2008.**

**Spett.le Hotel Europeo Snc
Via Ondina 31
SOTTOMARINA di CHIOGGIA**

e p.c. Spett.le A.U.S.S.L. n.14 Chioggia
Via M. Marina 500
SOTTOMARINA di CHIOGGIA
PEC: asl14@pecveneto.it

AI COMANDO DI POLIZIA LOCALE
SEDE

Al Comando Stazione
CARABINIERI di CHIOGGIA
SEDE

Al Commissariato della
POLIZIA DI STATO di CHIOGGIA
SEDE

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista la richiesta, prot. n. 33892 del 14.07.2015, prodotta dal Sig. Cera Gianni, legale rappresentante della **Soc. Hotel Europeo Snc**, tesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, ovvero alla Disciplina per le Attività Rumorose, ex Del. C.C. n.132 del 22.12.2004, per l'attività di spettacolo musicale all'aperto attraverso l'utilizzo di strumenti elettro-musicali, in programma per 4 serate e cioè: 30 Luglio 2016 e 7 14 e 20 Agosto 2016, presso l'Hotel Europeo di proprietà della Soc. Hotel Europeo S.n.c. in Via Ondina 31 a Sottomarina, per i soli ospiti dell'albergo;

Preso atto della documentazione allegata alla richiesta citata, consistente in una planimetria dei luoghi e nel calendario delle manifestazioni musicali;



Città di Chioggia *città d'arte*

Preso atto dalla documentazione in questione della mancanza nelle immediate vicinanze dell'Hotel Europeo di proprietà della Soc. Hotel Europeo Snc in Via Ondina 31 a Sottomarina, di siti sensibili;

Considerato, altresì, che l'orario di svolgimento dell'attività musicale è previsto dalle ore 20,00 alle ore 23,30;

Visto il "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia e le relative Norme Tecniche di Attuazione", approvato con deliberazione G.M. n. 148 del 28.3.2003, che prevede la deroga ai limiti di rumore per questa tipologia di intrattenimento fino alle ore 23,30 con limite max di 60 dB(A);

Vista la "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004;

Visto l'art. 7, L.R. 10.5.1999, n. 21, "Norme in materia di inquinamento acustico", che prevede la possibilità di derogare ai limiti consentiti su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato;

Vista la Deliberazione G.C. n. 126 del 30.05.2012, con la quale l'Amm.ne comunale detta i limiti temporali in deroga per gli intrattenimenti musicali dei pubblici esercizi e i titolari di locali da ballo, sale da balle e discoteche, da autorizzare su specifica richiesta degli interessati e purchè avvengano nei limiti di rumorosità imposti dalla normativa nazionale e regolamenti comunali vigenti;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Preso atto della Det. Dir. n. 2/2016 con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali relative al Servizio Ambiente al Dr. Paolo Spagna;

A U T O R I Z Z A

il Sig. Cera Gianni, legale rappresentante della Soc. Hotel Europeo Snc, a derogare ai limiti di rumorosità previsti dal "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia e dalla relativa "Disciplina di Attività rumorose", per l'attività musicale all'aperto con l'utilizzo di strumenti elettro-musicali, prevista presso l'Hotel Europeo in Via Ondina 31 a Sottomarina, per i soli ospiti dell'albergo, nelle seguenti 4 serate e cioè: 30 Luglio 2016 e 7 14 e 20 Agosto 2016,, con il seguente orario: dalle ore 20,00 alle ore 23,30 e non oltre.

Si rammenta che il limite max. di immissione sonora nel ricettore più vicino dovrà essere al max. di 60 dB(A).

Dalle ore 23,30 in poi i rumori dovranno rientrare entro i limiti assoluti previsti dal DPCM 14.11.1997, di 50 dB(A), coerentemente con la Classe III del "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia", all'interno della quale ricade l'attività in indirizzo.

Ad ogni buon conto, di seguito, si riporta la Tab. I del Regolamento per le attività rumorose con in evidenza i limiti da rispettare:



Città di Chioggia *città d'arte*

Tabella I

Limiti di rumorosità fissati mediante il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia in base al DPCM 14 novembre 1997.

Classi	Valori limite di emissione Leq in dBA		Valori limite assoluti di immissione Leq in dBA		Valori di qualità Leq in dBA	
	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno
Classe I	45	35	50	40	47	37
Classe II	50	40	55	45	52	42
Classe III	55	45	60	50	57	47
Classe IV	60	50	65	55	62	52
Classe V	65	55	70	60	67	57
Classe VI	65	65	70	70	70	70


Si prescrive, comunque, che si faccia uso di ogni accorgimento tecnico possibile per limitare tali rumori, avvertendo che **L'Amm.ne Comunale potrà attuare propri controlli fonometrici con la collaborazione di tecnici competenti in acustica regolarmente autorizzati, allo scopo di monitorare l'ottemperanza della presente autorizzazione e provvedere eventualmente a modificare o limitare i livelli sonori, fino alla completa sospensione dell'evento musicale.**

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne comunale nei casi di mancato rispetto di quanto sopra prescritto e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Si avvisa il Sig. Cera Gianni, legale rappresentante della Soc. Hotel Europeo Snc che in caso di mancato rispetto dei limiti acustici autorizzati in deroga, ovvero dei limiti di rumore consentiti dalla normativa vigente e dal Piano di Classificazione del territorio comunale, i responsabili saranno deferiti all'Autorità giudiziaria.

I compiti di vigilanza e controllo vengono con la presente demandati al Comando di Polizia Locale di Chioggia, ai Carabinieri di Chioggia e alla Polizia di Stato.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

 Funzionario Delegato
alle funzioni dirigenziali
(Dott. Paolo Spagna)